

Codice A2202A

D.D. 29 novembre 2024, n. 1668

"Comunità Energetica Rinnovabile Monviso" con sede in Revello (CN). Provvedimenti in merito al riconoscimento della Personalità Giuridica.



ATTO DD 1668/A2202A/2024

DEL 29/11/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A22000 - WELFARE

A2202A - Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale

OGGETTO: “Comunità Energetica Rinnovabile Monviso” con sede in Revello (CN).
Provvedimenti in merito al riconoscimento della Personalità Giuridica.

Premesso che

il Presidente dell’Associazione “Comunità Energetica Rinnovabile Monviso” con sede in Revello (CN), Via Saluzzo 66, C.F. 94054240042, ha presentato istanza di iscrizione dell’Associazione medesima presso il Registro Regionale delle Persone Giuridiche istituito ai sensi del D.P.R. n. 361/00 con D.G.R. n. 39-2648 del 02/04/2001, acquisita al prot. n. 46740 del 30/10/2024;

l’Associazione anzidetta, in coerenza con la natura e le finalità dei suoi associati, persegue lo scopo di *“aggregare configurazioni di Comunità Energetiche Rinnovabili volte all’autoconsumo di energia rinnovabile, in conformità alle disposizioni degli artt. 31 e 32 del D. Lgs. 199/2021 (c.d. Decreto RED II) e alle norme di attuazione previste dal c.d. Decreto CACER del 7 dicembre 2023 n. 414 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e relative Regole Operative pubblicate dal GSE”*, come meglio descritto e precisato all’articolo 4 dello Statuto, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

l’Associazione in oggetto si è costituita in data 12/09/2024, con atto a rogito della Dott.ssa Lara Gili, notaio in Busca, rep. n. 93, registrato presso l’ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate di Cuneo il 20/09/2024 al n. 17462 serie 1T;

a costituzione del patrimonio minimo, ai sensi della D.G.R. n. 1-3615 del 31/07/2001, come successivamente modificata dalla D.G.R. n. 18-5603 dell’11/09/2017, l’Associazione ha provveduto a stanziare un fondo di riserva indisponibile di importo pari a € 15.000,00 (euro quindicimila virgola zero zero), che sarà indicato in una specifica e autonoma voce del passivo dello stato patrimoniale del primo bilancio di esercizio;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel Titolo 2, Paragrafo 1, art. 4-6 dell'allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

attestato l'avvenuto rispetto del termine per la conclusione del procedimento amministrativo, stabilito in n. 120 giorni, ai sensi della D.G.R. n. 1- 3615 del 31.07.2001;

vista la D.G.R. n. 39 - 2648 del 02/04/2001 con cui è stato istituito il Registro regionale delle persone giuridiche;

visto il D.P.R. n. 361/2000;

visto il Titolo II del Libro I del Codice Civile;

visto l'art. 14 e segg. del D.P.R. n. 616/77.

Tutto ciò premesso

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- artt. 4 e 16 del D.lgs n. 29/93;
- art. 17 e 18 della L.R. n. 23/08;
- D.G.R. n. 1 - 3615 del 31/07/2001 avente ad oggetto la semplificazione dei procedimenti relativi alle persone giuridiche private;

DETERMINA

di riconoscere l'idoneità e pertanto autorizzare l'iscrizione al n. 1587 del Registro Regionale delle persone giuridiche, di cui alla D.G.R. n. 39 - 2648 del 02/04/2001, dell'Associazione "Comunità Energetica Rinnovabile Monviso" con sede in Revello (CN), Via Saluzzo 66. Lo Statuto dell'Associazione è allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

Il riconoscimento della personalità giuridica privata è determinato dall'iscrizione nel suddetto Registro.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 gg., ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla notificazione o dalla intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione, ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.lgs n. 33/2013, non è soggetta a pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, Sezione Amministrazione Trasparente, in quanto non comporta impegno di spesa.

LA DIRIGENTE (A2202A - Politiche per i bambini, le famiglie,

minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale)
Firmato digitalmente da Antonella Caprioglio

Allegato

STATUTO**DELL'ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA****"COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE MONVISO"****Titolo I - Denominazione, sede, durata e scopo****Articolo 1 - Denominazione**

1.1 È costituita, ai sensi dell'articolo 14 del codice civile, l'Associazione riconosciuta denominata: "COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE MONVISO", siglabile ove consentito "C.E.R. MONVISO" di seguito "CER" o "Associazione".

1.2 L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, nel rispetto e nei limiti della normativa nazionale e regionale pro tempore vigente.

Articolo 2 - Sede

2.1 L'Associazione ha sede in Revello, Via Saluzzo n. 66.

Articolo 3 - Durata

3.1 La durata dell'Associazione è fissata a tempo indeterminato, salvo quanto stabilito dal successivo articolo 13.

Articolo 4 - Scopo

4.1 Lo scopo e l'oggetto della CER è l'aggregazione di "Configurazioni di Comunità Energetiche Rinnovabili" (di seguito abbreviato in "Configurazione" e/o "Configurazioni") volte all'autoconsumo di energia rinnovabile, ai sensi degli articoli 31 e 32 del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n.199 e s.m.i., e relative disposizione di attuazione, del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 7 dicembre 2024 n. 414 (c.d. "Decreto CACER") e delle relative Regole Operative al Decreto CACER pubblicate sul sito del GSE in data 23 febbraio 2024.

A tal fine l'Associazione potrà acquistare o realizzare impianti di produzione di energia rinnovabile in proprietà o acquisirne la disponibilità per perseguire le sue fina-

lità. L'energia prodotta mediante gli impianti di proprietà o nella disponibilità dell'Associazione è utilizzata prioritariamente per l'autoconsumo istantaneo in sito ovvero per l'autoconsumo da parte dei membri di ciascuna delle configurazioni di comunità energetica rinnovabile che fanno capo all'Associazione mentre l'energia eventualmente eccedentaria può essere accumulata e venduta anche, laddove possibile, tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile.

In base alle norme vigenti e a quanto definito dall'ARERA, la CER, caratterizzata da un unico Statuto, può identificare una pluralità di sottoinsiemi, ciascuno afferente a un'area sottesa a una cabina di trasformazione e distribuzione primaria della rete elettrica nazionale, per la valorizzazione dell'autoconsumo, definiti "configurazioni".

Ciascuna configurazione deve essere costituita almeno da un produttore di energia da fonte rinnovabile e da un cliente finale (consumatore), così come previsto dalla normativa vigente. Pertanto, la CER è intesa come un'unica comunità energetica che può realizzare diverse configurazioni per l'autoconsumo diffuso.

L'oggetto sociale prevalente della CER è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri associati e alle aree locali in cui opera, e non di realizzare profitti finanziari.

Fra gli obiettivi della CER vi sono, a livello ambientale, l'incremento dell'energia rinnovabile prodotta localmente e la riduzione delle emissioni di CO₂ e, a livello economico-sociale, il supporto all'economia locale e la promozione di azioni e misure di contrasto alla povertà energetica.

4.2 L'Associazione potrà, altresì, valutare di svolgere anche ulteriori attività connesse al proprio scopo, sia direttamente che mediante terzi, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- l'organizzazione di servizi accessori e complementari all'oggetto dell'Associazione,

ivi inclusa la fornitura di energia;

- la promozione della propria attività di competenza, anche attraverso la gestione

di eventi di pubblica diffusione dei risultati;

- la collaborazione in altri organismi con enti privati e pubblici per lo sviluppo

dell'oggetto dell'attività dell'Associazione;

- il sostegno a progetti innovativi finalizzati alla produzione di energia rinnovabile a

basso impatto ambientale, all'aumento dell'efficienza energetica e alla costruzione

di sistemi sostenibili di produzione energetica e di uso dell'energia, attraverso l'im-

piego equilibrato delle risorse del territorio di riferimento;

- lo stimolo all'ideazione, allo sviluppo, alla sperimentazione di nuove applicazioni

tecnologiche per la diffusione dell'uso di energia da fonti rinnovabili;

- il supporto alle attività di ricerca nel settore delle fonti energetiche rinnovabili;

- la promozione di interventi integrati di domotica, di efficienza energetica, nonché

l'offerta di servizi di ricarica dei veicoli elettrici ai propri membri;

- il supporto a iniziative di autoconsumo collettivo.

4.3 Per il migliore svolgimento della sua attività, l'Associazione potrà aderire a coo-

perative e/o consorzi o altri organismi aventi finalità affini.

4.4 L'Associazione potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli

scopi di cui all'art. 4.2, nonché compiere atti ed operazioni per il miglior conseguimento

dell'oggetto sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgimento

di attività che la legge riserva a entità giuridiche in possesso di determinati requisiti,

appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi od elenchi necessari o utili

alla realizzazione del rispettivo scopo e, comunque, sia direttamente che indiretta-

mente, attinenti al medesimo.

4.5 L'Associazione si qualifica come ente non commerciale senza scopo di lucro e,

pertanto, il suo patrimonio non potrà essere distribuito tra gli associati, anche indirettamente, a meno che la destinazione sia imposta per legge.

4.6 Qualora, in ossequio alla realizzazione degli scopi istituzionali, si richiedesse l'attribuzione agli associati di una remunerazione economica ai loro esborsi finanziari, tali attribuzioni saranno tassate secondo legge.

4.7 La CER è un soggetto giuridico che si basa sulla partecipazione aperta e volontaria (a condizione che le imprese siano PMI e che la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale), ed è un soggetto autonomo ed effettivamente controllato dagli associati che ne fanno parte attraverso gli organi stabiliti dall'art. 9 dello Statuto.

4.8 I membri o soci che esercitano poteri di controllo possono essere solo persone fisiche, piccole o medie imprese, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell'art. 31, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito, anche: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile.

4.9 La partecipazione dei membri o dei soci alla comunità prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore, e che per essi sia possibile in ogni momento uscire dalla configurazione fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti.

Titolo II Patrimonio ed esercizio associativo**Articolo 5 - Patrimonio dell'Associazione**

5.1 Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni, mobili ed immobili, conferiti in sede d'atto costitutivo dagli associati fondatori;
- convenzione con il GSE che stabilisce il riconoscimento alla tariffa incentivante per la Comunità Energetica;
- beni, mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- eventuale quota di iscrizione versata dagli associati;
- eventuali donazioni, contributi o lasciti;
- eventuali fondi di riserva;
- versamenti liberamente effettuati dagli associati destinati a specifiche finalità istituzionali individuate dal Consiglio Direttivo;
- ogni altra entrata derivante o connessa con le attività esercitate.

5.2 L'esercizio associativo si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

5.3 Entro il 31 (trentuno) agosto di ogni anno, il Consiglio Direttivo predispone il bilancio di esercizio da sottoporre ad approvazione da parte dell'Assemblea degli associati entro il nono mese dalla chiusura dell'esercizio.

Titolo III - Associati**Articolo 6 - Soggetti ammessi all'Associazione, procedura di adesione, diritti****degli associati, qualità di associato, quote associative**

6.1 Sono ammessi come associati: persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, enti di ricerca e formazione, enti religiosi, enti del terzo settore e di protezione ambientale, nonché le amministrazioni

locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla CER.

Ai sensi dell'articolo 1 dell'Allegato 1 alla Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003, si considera "impresa" *"ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. In particolare, sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano un'attività economica"*.

Nella nozione di "autorità locali" si ricomprendono inoltre, a titolo esemplificativo, gli enti ospedalieri, le aziende sanitarie locali, le Camere di Commercio, gli enti preposti all'istruzione ed il terzo settore.

6.2 La partecipazione all'Associazione non può costituire l'attività commerciale ed industriale principale degli associati.

La qualifica di associato è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo, contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea. Le previsioni di dettaglio sull'ammissione degli associati sono dettate dal Regolamento interno della CER di cui all'art. 19, che sarà approvato dal Consiglio Direttivo in conformità alle regole del presente Statuto.

6.3 Gli associati si distinguono in:

- fondatori: coloro che costituiscono la CER sottoscrivendone l'Atto Costitutivo;
- ordinari: coloro che richiedono l'annessione all'Associazione inseriti in una configurazione.

6.4 Tutti gli associati sono tenuti al versamento annuale della quota associativa e-

ventualmente stabilita dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea, il cui ammontare non potrà in ogni caso superare il beneficio economico derivante dal riparto dell'energia elettrica condivisa. Tutti gli associati sono iscritti nel Registro degli associati e detto Registro sarà organizzato per tipologia di associati, come stabilito dall'art. 6.3, e per configurazione di appartenenza, sulla base delle previsioni di dettaglio previste dal Regolamento interno della CER.

6.5 La qualifica di associato dà diritto a:

- partecipare, anche attivamente su base volontaria, alla vita dell'Associazione;
- partecipare all'elezione degli organi direttivi e a proporsi come candidato;
- essere informati delle iniziative e degli eventi organizzati;
- partecipare finanziariamente, secondo la propria volontà e disponibilità, alle iniziative ed ai progetti posti in essere dall'Associazione;
- partecipare alla ripartizione dei benefici riconosciuti dall'ordinamento all'Associazione, in quanto Comunità Energetica Rinnovabile, sulla base delle modalità di calcolo e/o di stima riportate nel Regolamento interno della CER e nell'eventuale Regolamento specifico della configurazione di futura appartenenza.

Ogni associato, in qualità di cliente finale, manterrà i suoi diritti, compreso quello di scegliere il proprio fornitore di energia.

6.6 All'atto di presentazione della domanda di adesione, conformemente al modulo che verrà consegnato dall'Associazione, ogni aspirante associato ha diritto di prendere visione del presente Statuto, del Regolamento interno della CER e dell'eventuale Regolamento specifico della configurazione di futura appartenenza e di essere informato su ogni aspetto – legale, fiscale, operativo – conseguente alla sua adesione all'Associazione.

6.7 Per ogni utente della rete elettrica rispondente ai criteri stabiliti dall'art. 6.1,

l'annessione all'Associazione può avvenire singolarmente se questo può entrare a far parte di una configurazione già esistente nella CER per cui è già stato attivato il meccanismo di incentivazione dell'energia condivisa secondo la normativa pro tempore vigente. In caso contrario, l'iscrizione di un associato alla CER sarà finalizzata alla costituzione di una configurazione di autoconsumo di energia condivisa come indicato all'art. 4.1, unitamente ad almeno un altro soggetto avente i requisiti richiesti dalla normativa pro tempore in vigore.

Articolo 7 - Esclusione dell'associato

7.1 Gli associati sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e le deliberazioni del Consiglio Direttivo, la cui inosservanza può dar luogo, nei casi più gravi e, su proposta del Consiglio Direttivo stesso, all'esclusione dell'associato deliberata dall'Assemblea degli associati in sede straordinaria con il quorum costitutivo e deliberativo di cui all'art. 11, escluso il voto dell'associato oggetto della procedura di esclusione.

7.2 L'esclusione può aver luogo anche per indegnità dell'associato o per morosità dello stesso nel versamento della quota di associazione eventualmente stabilita dall'Assemblea, sempre su delibera motivata dell'Assemblea degli associati.

7.3 È considerato moroso l'associato che ritarda di oltre 45 (quarantacinque) giorni il versamento della quota associativa eventualmente dovuta.

Articolo 8 - Perdita della qualifica di associato

8.1. Ad ogni associato è consentito di recedere in ogni momento ed uscire dalla configurazione dando un preavviso di almeno novanta giorni, tramite raccomandata o posta elettronica certificata al Consiglio Direttivo, fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la partecipazione agli investimenti sostenuti.

8.2 La qualifica di associato si perde per decesso, per estinzione dell'Ente, perdita dei requisiti di cui all'art. 6.1, recesso o esclusione nei casi di cui all'art. 7.2.

8.3 La perdita della qualifica di associato per casi diversi dal recesso anticipato non dà diritto alla restituzione, in tutto o in parte, delle quote e dei contributi a qualsiasi titolo versati - che si considerano quindi consolidati nel patrimonio dell'Associazione - né ad alcuna liquidazione della quota sul fondo comune.

Titolo IV - Organi associativi

Articolo 9 - Organi

9.1 Gli organi della CER sono:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo.

Articolo 10 - L'Assemblea degli associati: convocazione

e svolgimento dell'assemblea

10.1 L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione e le sue decisioni obbligano tutti gli associati.

10.2 Gli associati sono convocati in assemblea annualmente dal Presidente per l'approvazione del bilancio di esercizio entro il 30 (trenta) settembre mediante comunicazione scritta inviata ad ogni associato, anche in via telematica, almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per la seduta. In caso di motivata urgenza, l'avviso di convocazione può anche essere trasmesso 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza.

10.3 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno e l'eventuale documentazione da sottoporre ad approvazione dell'Assemblea.

10.4 È possibile tenere le adunanze dell'Assemblea degli associati con più interventi dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui deve essere dato atto nei relativi verbali:

a) siano presenti nello stesso luogo il Presidente dell'adunanza ed il Segretario, dovendo ritenersi svolta l'Assemblea degli associati in detto luogo;

b) sia consentito al Presidente dell'adunanza di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e di proclamare i risultati della votazione;

c) sia consentito al Segretario di percepire adeguatamente gli eventi consiliari oggetto di verbalizzazione;

d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'Ordine del Giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

10.5 In situazioni eccezionali, qualora la normativa pro tempore vigente lo consenta, le adunanze dell'Assemblea degli associati possono svolgersi esclusivamente mediante partecipazione in teleconferenza o videoconferenza alle condizioni di cui alle lettere b), c) e d) del precedente paragrafo. In tale ipotesi, l'Assemblea degli associati è da intendersi svolta nel luogo in cui si trova il Segretario.

10.6 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente. In mancanza di entrambi l'Assemblea provvede a nominare un Presidente tra i presenti. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario per la redazione del verbale, che dovrà essere firmato dal Presidente e dal Segretario. Spetta al Presidente di constatare la regolarità delle deleghe e, in genere, il diritto di intervento all'Assemblea.

Articolo 11 - Quorum costitutivi e deliberativi dell'Assemblea

11.1 L'Assemblea è validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà degli aventi diritto al voto e delibera con la maggioranza semplice dei voti dei presenti. Per le modifiche statutarie occorre la presenza di almeno

tre quarti degli aventi diritto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, che ricomprende la maggioranza degli associati fondatori.

Articolo 12 - Diritto di voto degli associati

12.1 Hanno diritto di intervenire e votare all'Assemblea tutti gli associati fondatori e ordinari regolarmente iscritti nel Registro degli associati. Ogni associato ha diritto ad un voto ed i votanti possono farsi rappresentare esclusivamente da altri associati mediante apposita delega, fermo il limite massimo di tre voti oltre al proprio per ciascun associato.

12.2 L'Assemblea delibera sul bilancio predisposto dal Consiglio Direttivo, sugli indirizzi e sulle linee guida generali dell'Associazione, sulle modifiche statutarie e su quant'altro è ad essa demandato dallo Statuto.

12.3 L'Assemblea elegge i consiglieri del Consiglio Direttivo in sede di approvazione del bilancio relativo al quarto anno di esercizio di carica.

Articolo 13 - Scioglimento

13.1 Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con maggioranza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto e con il voto necessariamente favorevole degli associati fondatori. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri ed il compenso e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio.

Articolo 14 - Consiglio Direttivo: costituzione, composizione, sostituzione

dei membri e quorum costitutivo

14.1 L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo composto da un numero dispari da tre a cinque membri eletti dall'Assemblea degli associati, secondo quanto precisato dai paragrafi successivi. Il Consiglio Direttivo resta in carica per la durata di quattro anni. I componenti del Consiglio Direttivo possono essere rieletti,

anche più volte.

14.2 Il primo Consiglio Direttivo viene nominato in sede di costituzione dell'Associazione e la sua composizione è espressione degli associati fondatori.

14.3 La composizione dei Consigli Direttivi successivi al primo, in cui sono rappresentati gli associati di ogni tipologia, deve prevedere che la metà più uno dei componenti sia di nomina degli associati fondatori.

14.4 Qualora un consigliere venga meno, il Consiglio Direttivo alla prima riunione provvede a sostituirlo nel rispetto delle previsioni di cui ai precedenti paragrafi, chiedendone convalida alla prima Assemblea.

14.5 Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente con la presenza di almeno la maggioranza dei consiglieri.

14.6 Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritiene necessario o ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi componenti e comunque almeno una volta all'anno per predisporre il bilancio d'esercizio e deliberare in ordine all'ammontare dell'eventuale quota associativa.

Articolo 15 - Competenze residuali del Consiglio Direttivo

e quorum deliberativo

15.1 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, eccettuati solo quelli espressamente riservati all'Assemblea degli associati dal presente Statuto.

15.2 Il Consiglio Direttivo può delegare specifiche attribuzioni a uno o più dei suoi componenti.

15.3 All'atto di nomina il Consiglio Direttivo delega al Presidente i poteri ed i compiti di ordinaria amministrazione non riservati al Consiglio Direttivo stesso, tra cui in via esemplificativa e non esaustiva:

- aprire e chiudere conti correnti con banche, istituti di credito ed uffici postali, prelevare somme dai conti correnti intestati all'Associazione, all'uopo emettendo i relativi assegni o equivalenti, nonché disporre bonifici a valere su effettive disponibilità e a valere su aperture di credito in conto corrente;

- effettuare versamenti sui conti correnti bancari e postali dell'Associazione, nonché girare assegni e vaglia per l'accredito sui conti correnti medesimi;

- nominare procuratori cui attribuire specifici poteri nei termini e con le limitazioni che precedono.

15.4 Le decisioni del Consiglio Direttivo sono prese con la maggioranza dei voti favorevoli dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

15.5 È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano per teleconferenza o videoconferenza; il Consiglio Direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.

15.6 Tutte le cariche associative sono gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese rendicontate sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

Articolo 16 - Esempificazione dei compiti del Consiglio Direttivo

16.1 Sono, fra gli altri, compiti del Consiglio Direttivo:

- eleggere al proprio interno il Presidente ed il Vicepresidente dell'Associazione;
- mantenere aggiornato il Registro degli associati valutando le richieste di ammissione alla CER;
- effettuare proposte in merito alla esclusione di un associato dalla CER;
- redigere il bilancio di esercizio entro il 31 (trentuno) agosto dell'anno successivo;
- stabilire la quota associativa alla CER;
- individuare e nominare il referente di cui all'art. 18;

- approvare il Regolamento interno della CER e l'eventuale Regolamento specifico

di ogni configurazione, di cui all'art. 19;

- approvare gli accordi, comunque denominati, di messa a disposizione degli impianti di produzione, secondo quanto stabilito dal Regolamento interno della CER e dall'eventuale Regolamento specifico di ogni configurazione, di cui all'art. 19;

- deliberare su ogni argomento di gestione della CER sulla base dei principi stabiliti dal presente Statuto.

Articolo 17 - Presidente del Consiglio Direttivo

17.1 Il Presidente del Consiglio Direttivo viene eletto dai consiglieri al proprio inter-no.

Il suo mandato termina in corrispondenza della scadenza della carica del Consiglio Direttivo ogni quattro anni e può essere rinnovato anche più volte.

17.2 Sono compiti del Presidente:

- rappresentare l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio;

- convocare il Consiglio Direttivo e l'Assemblea degli associati, curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e sorvegliare il buon andamento amministrativo dell'Associazione;

- verificare il rispetto dello Statuto;

- presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo e curare l'ordinato svolgimento dei lavori.

17.3 Il Presidente, in caso d'urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salva ratifica di quest'ultimo alla prima riunione successiva.

17.4 In caso di impedimento il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.

Articolo 18 - Referente e Soggetto Delegato

18.1 Il Consiglio Direttivo individua il soggetto che svolge il ruolo di Referente, che

assume le funzioni e i compiti stabiliti dalla normativa vigente.

18.2. Il ruolo di Referente può essere svolto dalla medesima CER, nella persona fisica che, per statuto o atto costitutivo, ne ha la rappresentanza legale.

18.3 In alternativa, il ruolo di Referente può essere svolto da un produttore, membro della CER, oppure da un cliente finale, membro della CER, o ancora da un produttore "terzo" di un impianto/UP la cui energia elettrica prodotta rileva nella configurazione, che risulti essere una ESCO certificata UNI 11352. In questi casi, il soggetto che, per statuto o atto costitutivo, ha la rappresentanza legale della comunità energetica rinnovabile conferisce al Referente apposito mandato senza rappresentanza di durata annuale, tacitamente rinnovabile e revocabile in qualsiasi momento.

18.4 Ai fini dell'espletamento delle attività di verifica e controllo previste dal GSE, il Referente è tenuto a consentire l'accesso agli impianti di produzione che rilevano ai fini delle configurazioni, informandone preventivamente i relativi produttori.

18.5 Eventuali recuperi derivanti da verifiche e controlli saranno comunicati al Referente, il quale provvederà ad informare i membri della Comunità.

18.6 Al Referente possono essere affidate le funzioni di tesoreria, quali riscuotere le quote d'iscrizione, provvedere ai pagamenti, nonché curare la tenuta della contabilità e dei libri associativi, nonché i rapporti con le banche, con facoltà di procedere a depositi e a prelievi.

18.7 Conformemente a quanto previsto dal precedente articolo 4, il Referente può ricevere mandato da produttori che non siano membri o soci della Comunità perché l'energia elettrica immessa dai loro impianti rilevi nel computo dell'energia elettrica condivisa, fermo restando il rispetto dei requisiti per tali impianti ai sensi delle regole operative GSE. Detti produttori (cosiddetti produttori "terzi"), conside-

rato che non appartengono alla CER, possono anche svolgere come attività commerciale o professionale principale la produzione e scambio dell'energia elettrica.

18.8 L'incarico di Referente, nel caso in cui non sia svolto dalla medesima CER, nella persona fisica che, per statuto o atto costitutivo, ne ha la rappresentanza legale, ha una durata massima di anni cinque, alla scadenza il Consiglio Direttivo provvederà alla nuova nomina.

18.9 Il soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa è stato individuato nell'atto costitutivo della CER.

Titolo V – Norme generali

Articolo 19 - Regolamento

19.1 Il Regolamento interno della CER detta i criteri di ripartizione dei ricavi ottenuti dalla CER e generati dagli incentivi; esso, inoltre, disciplina nel dettaglio l'ammissione degli associati e la tenuta del Registro degli Associati di cui all'art. 6, nel rispetto dei principi statutari previsti nei precedenti articoli. L'eventuale Regolamento specifico di ogni configurazione è il documento che può disciplinarne il funzionamento operativo ed il suo rapporto con la CER, nel rispetto dei principi statutari previsti nei precedenti articoli.

L'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di energia condivisa espresso in percentuale a seconda dei casi:

- di accesso alla sola tariffa premio: 55% (cinquantacinque per cento);

- di cumulo della tariffa premio con un contributo in conto capitale: 45% (quarantacinque per cento);

sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

Articolo 20 - Disposizioni finali

20.1 Per tutto quanto non specificamente previsto dal presente Statuto, si rimanda alle leggi, ai regolamenti vigenti e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

In originale firmato:

Paolo OBERTO

Giuliano Andrea FINO

Mauro Giuseppe FLESIA

Lara GILI Notaio (impronta del sigillo)